

REPERTORIO N. 65.294-----RACCOLTA N. 33.244

----- ATTO COSTITUTIVO DI CONFEDERAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di ottobre, in  
Latina (LT), nel mio studio. -----

----- (09.10.2012) -----

Innanzi a me, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, con  
studio in via Carducci, n. 7, iscritto nel Collegio Notarile  
del Distretto di Latina, Corte di Appello di Roma, -----

----- SONO PRESENTI -----

\* BONANNI Ezio, nato a Roma (RM) il 20 giugno 1968, ivi domi-  
ciliato, via Crescenzo, n. 2, codice fiscale: "BNN ZEI 68H20  
H501I", cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire  
al presente atto non in proprio ma nella qualità di presiden-  
te del consiglio direttivo e legale rappresentante dell'asso-  
ciazione senza finalità di lucro denominata "Osservatorio Na-  
zionale sull'Amianto - ONA/ONLUS", con sede in Roma (RM), via  
Crescenzo, n. 2, Sc. B, int. 3, codice fiscale  
"97521310587", costituita con atto a mio rogito in data 05 a-  
gosto 2008, rep. 52030/24712, registrato a Latina il dì 08 a-  
gosto 2008, al n. 13015, in esecuzione della delibera del  
consiglio direttivo in data 02 ottobre 2012, che in originale  
si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la  
lettura per espressa dispensa avutane dalle parti, domicilia-  
to per la carica presso la sede associativa, associazione di

nazionalità italiana; -----

\* RUCCO Michele, nato a Roma (RM) il di 08 giugno 1954, re

dente ad Aprilia (LT), via Sardegna, n. 13, codice fisca

"RCC MHL 54H08 H501Y", cittadino italiano, il quale dichi

di intervenire al presente atto non in proprio ma nella q

lità di ~~presidente del consiglio direttivo e legale rapp~~

sentante dell'associazione senza finalità di lucro denomin

"ONA Aprilia Onlus", con sede in Aprilia (LT), via G. P

siello, n. 22, codice fiscale "91122360596", costituita

atto a rogito dottoressa Maria Corteggiani, Notaio in Lati

in data 08 maggio 2012, rep. 32911/10409, registrato a Lat

il 18 maggio 2012, al n. 6105, in esecuzione della delib

del consiglio direttivo in data 03 ottobre 2012, che in c

ginale si allega al presente atto sotto la lettera "B", om

sane la lettura per espressa dispensa avutane dalle par

domiciliato per la carica presso la sede associativa, as

ciazione di nazionalità italiana. -----

Interviene altresì per le finalità di cui in prosieguo il

gnor CIANCIOSI Arturo, nato a Velletri (RM) il 28 settem

1952, residente a Cisterna di Latina (LT), via Mazzini,

25, codice fiscale: "CNC RTR 52P28 L719E", cittadino italia

I costituiti della cui identità personale io Notaio sono c

to, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza

quale -----

----- SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE -----

Art. 1) E' costituita tra "Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA/ONLUS" ed "ONA Aprilia Onlus", su iniziativa e con il patrocinio dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus, la "CO.NA.S.A. - Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi", con sede in Roma (RM), via Crescenzo, n. 2, e durata illimitata. -----

Confederazione è un ente non commerciale di tipo associativo e pertanto, in applicazione e conformità al D.Lgs

a) non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; -----

b) ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualsiasi motivo, di devolvere il proprio patrimonio all'Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus o ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190, della legge 662/1996; -----

c) la qualità di aderente alla Confederazione è intrasmissibile e la quota sindacale non è trasferibile, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di iscritto. -----

La CO.NA.S.A. è una Confederazione Sindacale autonoma, libera, democratica, apartitica e scevra da ogni condizionamento

ideologico, culturale e politico. -----

Le finalità della Confederazione sono ispirate a principi di solidarietà sociale e sono costituite dalla tutela e dallo sviluppo di condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate su libertà, sulla giustizia e sulla equità sociale, nel rispetto dei valori della persona, della dignità umana e delle opportunità. -----

La Confederazione si prefigge, pertanto, di apportare un contributo concreto allo sviluppo democratico e alla crescita culturale, sociale e politica del Paese svolgendo le attività previste dall'art. 3 dello statuto infra indicato. -----

Art. 2) La confederazione è regolata dalle disposizioni contenute nello statuto, che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai costituiti, si allega al presente a sottola lettera "C", e, per quanto non previsto dallo statuto, dalle norme di legge in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Art. 3) Per quanto riguarda i diritti ed i doveri degli associati, le condizioni di adesione, il patrimonio associativo, le attribuzioni ed i poteri degli organi associativi che in ordine alla rappresentanza, ed in genere per quel che concerne la gestione e la vita della confederazione, i costituiti si richiamano allo statuto preallegato al presente a

Il giorno 2 Ottobre 2012, alle ore 18,00, presso la sede di Latina, in Via Svetonio n. 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione ONA Onlus per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Esame delle domande di ammissione a socio;
2. Convegno "Lotta all'amianto: il diritto incontra la scienza";
3. Costituzione della CO.NA.S.A. - Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi;
4. Varie ed eventuali

ALLEGATO <sup>A</sup>.....  
AL N. 65294 DI REF  
E N. 32944 DI RACC

Sono presenti, a seguito di regolare convocazione: Ezio Bonanni, Aldo Guerrera, Magnarelli Augusto, Panei Nicola, Cianciosi Arturo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Michele Rucco

Assume la Presidenza l'avv. Ezio Bonanni che, constatato e fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio procede alla disamina degli argomenti all'ordine del giorno.

**PUNTO UNO:** Esame delle domande di ammissione a socio

Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato le domande di ammissione a socio sostenitore riportate nell'elenco allegato, delibera all'unanimità l'ammissione a socio dei nominativi indicati.

**PUNTO DUE:** Convegno "Lotta all'amianto: il diritto incontra la scienza"

Il Presidente informa che stanno andando avanti le attività organizzative per la realizzazione del Convegno Internazionale dal titolo "Lotta all'amianto: il diritto incontra la scienza", che si terrà mercoledì 14 novembre presso l'Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Il Convegno si articolerà in quattro sezioni, una istituzionale e giuridica, una scientifica, una medica ed una etica; vedrà la partecipazione, oltre che del prof. Ronald E. Gordon, di illustri ricercatori e studiosi italiani, di parlamentari attenti alle problematiche dell'amianto, di esponenti di primo piano dell'attività di contrasto svolta dalla Magistratura. Sono stati invitati anche i Ministri della Salute, del Lavoro e dell'Ambiente e si auspica un intervento della sen. Emma Bonino.

Inoltre, il Convegno sarà preceduto da una Conferenza Stampa, che si terrà venerdì 9 novembre presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini in Campidoglio, con l'obiettivo di dare il massimo della visibilità e di sottolineare l'importanza della manifestazione stessa.

Il Consiglio Direttivo esprime il suo plauso al Presidente, al Segretario Generale e a tutti i collaboratori per l'impegno profuso per assicurare la riuscita del Convegno, che contribuirà senz'altro a qualificare ancora di più l'azione svolta dall'Osservatorio.

**PUNTO TRE:** Costituzione della CO.NA.S.A. - Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi

Il Presidente fa presente che sono terminati i lavori della Commissione per la redazione dello Statuto di una nuova Confederazione Sindacale e che è stata fissata per il giorno 9 ottobre 2012 alle ore 15:00, presso lo studio del dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, via Carducci n. 7, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo della "CO.NA.S.A. - Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi".

All'atto è previsto l'intervento anche dell'Associazione ONA Aprilia Onlus, della Confeuropa Imprese e della Confeuropa Consumatori, che, quindi, rientreranno a pieno titolo fra i membri fondatori, qualora si perfezionasse la loro sottoscrizione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, condividendo le finalità per le quali è opportuno giungere alla costituzione di una Confederazione Sindacale, delibera di conferire delega al Presidente per sottoscrivere in rappresentanza dell'Associazione Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA Onlus l'atto costitutivo della "CO.NA.S.A. - Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi", dando per rato e valido il suo operato fin da ora.



Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di accettare la proposta formulata dal dottor Cianciosi e dà mandato al Presidente per tutti gli adempimenti relativi, ai fini della costituzione della parte civile, e in assistenza delle persone offese, che si costituiranno parte civile, ed in ogni caso di compiere quanto necessario.

Non essendovi altro da esaminare e/o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, approva e sottoscrive il presente verbale.





Avv. Ezio Bonanni, Presidente




Sig. Aldo Guerrera, Vice Presidente

Rag. Augusto Magnarelli, Consigliere

Dott. Arturo Cianciosi, Consigliere

Dott. Michele Rucco, Segretario

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_


Il giorno 3 Ottobre 2012, alle ore 18,30, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione ONA Aprilia Onlus per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Iscrizione Albo delle Associazioni tenuto dal Comune di Aprilia;
2. Costituzione della CO.NA.S.A. – Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi;
3. Varie ed eventuali

Sono presenti a seguito di regolare convocazione: Michele Rucco, Esposito Rita e Leonardo Rucco.  
Assume la Presidenza il dott. Michele Rucco che, constatato e fatto constatare la presenza del numero legale, chiama il sig. Leonardo Rucco a svolgere le funzioni di segretario, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio procede alla disamina degli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO UNO: Iscrizione Albo delle Associazioni tenuto dal Comune di Aprilia

Il Presidente comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 2 Ottobre 2012, l'Associazione Ona Aprilia Onlus è stata iscritta nell'Albo delle Associazioni tenuto dal Comune di Aprilia.

PUNTO DUE: Costituzione della CO.NA.S.A. – Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi

Il Presidente fa presente che sono terminati i lavori della Commissione costituita insieme all'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus per la redazione dello Statuto di una nuova Confederazione Sindacale e che è stata fissata per il giorno 9 ottobre 2012 alle ore 15:00, presso lo studio del dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, via Carducci n. 7, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo della "CO.NA.S.A. – Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi".


Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, condividendo le finalità per le quali è opportuno giungere alla costituzione di una Confederazione Sindacale, delibera di conferire delega al Presidente per sottoscrivere in rappresentanza dell'Associazione ONA Aprilia Onlus l'atto costitutivo della "CO.NA.S.A. – Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi", dando per rato e valido il suo operato fin da ora.


Non essendovi altro da esaminare e/o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Michele Rucco, Presidente

Dott.ssa Rita Esposito, Vice Presidente

Sig. Leonardo Rucco, Consigliere



*per effetto*  




# STATUTO

## TITOLO I (Costituzione, Scopi, Adesioni ed Iscritti)

### Art. 1 – Costituzione.

E' costituita in Roma, su iniziativa e con il patrocinio dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto ONA Onlus, la CO.NA.S.A. – Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi, di seguità brevità denominata "Confederazione".

Essa è composta da Federazioni Sindacali, da Organizzazioni Sindacali e da Associazioni operano sul territorio nazionale, europeo ed internazionale in favore dei lavoratori subordinati, dei disoccupati e degli inoccupati, dei pensionati, dei cittadini italiani, europei, extraeuropei, degli studenti, delle casalinghe, delle vittime e dei familiari delle vittime di disastri, degli invalidi civili, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per causa di servizio, dei mutilati, degli invalidi guerra, degli attori, dei professionisti, degli artigiani, degli agricoltori, dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei commercianti e degli esercenti; il vertice della Confederazione coordina in modo unitario l'attività di tutti gli organismi che la compongono.

La Confederazione ha durata illimitata e rilevanza nazionale.

La Segreteria Generale, con propria deliberazione, può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio nazionale e all'estero.

La Confederazione è un ente non commerciale di tipo associativo e pertanto, in applicazione della legge, in conformità al D.Lgs 460/1997:

- a) la Confederazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) la Confederazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualsiasi motivo, di devolvere il proprio patrimonio all'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus o ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190, della legge 662/1996;
- c) la qualità di aderente alla Confederazione è intrasmissibile e la quota sindacale non è trasferibile, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di iscritto.

### Art. 2 – Principi generali.

La CO.NA.S.A. è una Confederazione Sindacale autonoma, libera, democratica, apartitica e libera da ogni condizionamento ideologico, culturale e politico.

Essa si ispira ai principi sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e nei Trattati Internazionali ai quali l'Italia ha aderito, e per questo, tra l'altro:

- a) riconosce nel lavoro il fondamento della vita sociale, rifiutando ogni rigida divisione classista del mondo del lavoro;
- b) pone l'autonomia come garanzia della libertà di pensiero e di coscienza dei propri iscritti, come modus operandi della propria attività;
- c) afferma la democrazia sia impegnandosi a sostenere, favorire e difendere le libere istituzioni sindacali ed il pluralismo sociale e politico, sia attraverso le modalità di funzionamento della propria attività.

struttura organizzativa, basata sulla dialettica interna ed esterna, sulla capacità di dialogo e di confronto, sulla libera elezione delle cariche confederali.

### Art. 3 – Finalità.

Le finalità della Confederazione sono ispirate a principi di solidarietà sociale e sono costituite dalla tutela e dallo sviluppo di condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei cittadini fondate sulla libertà, sulla giustizia e sulla equità sociale, nel rispetto dei valori della persona, della dignità umana e delle pari opportunità.

La Confederazione si prefigge, pertanto, di apportare un contributo concreto allo sviluppo democratico e alla crescita culturale, sociale e politica del Paese svolgendo attività dirette a:

- a) difendere e tutelare in tutte le sedi, nazionali ed internazionali, gli interessi economici, giuridici, professionali, assistenziali e previdenziali, morali e materiali, collettivi e individuali, di tutti i lavoratori, di tutti i cittadini e di tutti i componenti di collettività estere, anche se non iscritti;
- b) tutelare i propri iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede di conciliazione sia in sede giudiziale;
- c) rappresentare, nelle contrattazioni collettive di lavoro, nei tavoli istituzionali ed in ogni sede pubblica o privata, la categoria di appartenenza, per migliorare la condizione di vita e di benessere degli appartenenti anche attraverso il miglioramento del trattamento economico e previdenziale;
- d) stipulare contratti collettivi di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori;
- e) sviluppare azioni positive contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità dei lavoratori immigrati, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro, che tenga comunque conto dell'obiettivo primario della piena occupazione dei cittadini italiani;
- f) assistere i propri iscritti nell'espletamento di pratiche assistenziali, previdenziali, tributarie e fiscali, offrendo anche consulenza in materia legale, amministrativa, previdenziale, pensionistica, tributaria, fiscale, bancaria, finanziaria ed assicurativa, informatica, condominiale, familiare, immobiliare e commerciale, avvalendosi anche di esperti di vari settori;
- g) promuovere, in attuazione del dispositivo di cui all'art. 78 della legge n. 413 del 30/12/1991 e successive modificazioni, la costituzione di apposito soggetto abilitato a svolgere servizi quali Centri di Assistenza Fiscale, (C.A.F.), ottenuti i requisiti di legge;
- h) tutelare ed assistere gli associati, sia promuovendo la costituzione di istituto di Patronato, riconosciuto ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, riformato dalla legge 152/2001, avente i requisiti di legge, sia mediante convenzioni con altri Patronati; il Patronato potrà, altresì, svolgere funzioni di sussidiarietà per le attività che lo Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione; assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale; attività per la diffusione delle conoscenze e l'informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza, sul mercato del lavoro ed il risparmio previdenziale, nonché sul diritto di famiglia, sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e di vita, sulla normativa fiscale e delle successioni;
- i) elaborare studi e proposte relativi ai problemi sociali ed economici che interessano i propri associati e promuovere la costituzione, unitamente alle organizzazioni dei vari settori, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all'applicazione di normative nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche inerenti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza per la tutela dei lavoratori e dei cittadini e di ogni altra iniziativa secondo norme di legge;

- j) istituire corsi di formazione, di aggiornamento, di orientamento al lavoro, per il miglioramento e il perfezionamento dei lavoratori;
- k) promuovere la costituzione di associazioni culturali, fondazioni, enti, organismi, cc società consortili e di capitale, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento scopi associativi, nonché promuovere la costituzione di sindacati rappresentativi dei vari sociali, produttivi ed economici;
- l) promuovere la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppo attraverso appositi Enti e Società, il turismo sociale, nonché stipulare convenzioni e/o con società, enti ed altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità e la qualità della vita dei propri iscritti;
- m) sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di altri Paesi, comunità extra comunitari, con l'eventuale apertura di proprie sedi all'estero;
- n) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, particolare attenzione alla tutela dei diritti sociali, dei servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli e le nazioni;
- o) partecipare alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio del Paese particolare riguardo all'ambiente ed al patrimonio storico, artistico e culturale;
- p) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, nonché allo sviluppo e alla diffusione della cultura della legalità;
- q) pubblicare, con editoria propria, giornali, riviste o altro, nonché atti di convegni, seminari, di studi e ricerche in relazione a tematiche di propria pertinenza, per la massima diffusione delle proprie attività.

Per il conseguimento delle sue finalità, la Confederazione, può operare direttamente o attraverso specifiche strutture organizzative nei settori della formazione, dell'istruzione, dell'editoria, previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero politica abitativa.

Può inoltre aderire ad altre Organizzazioni che operano a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo nel rispetto dei principi di libertà, di autonomia e di democrazia.

#### **Art. 4 – Settori di operatività.**

Le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti alla Confederazione operano in tutti i settori della vita sociale, economica e produttiva, in Italia e all'estero e condividono le finalità ed i principi ispiratori della Confederazione.

#### **Art. 5 – Adesione alla Confederazione.**

L'adesione individuale alla Confederazione si perfeziona con il versamento della quota sindacale direttamente alla Confederazione o tramite la Federazione Sindacale, l'Organizzazione Sindacale o l'Associazione cui si è aderito.

L'adesione di una Federazione Sindacale, di una Organizzazione Sindacale e di una Associazione si perfeziona con il versamento della quota sindacale, previa delibera di ammissione del Consiglio Generale della Confederazione.

Il Congresso Nazionale e il Consiglio Generale possono conferire la qualifica di socio onorario a persone, anche non associate, che si sono distinte per il loro impegno e per il loro contributo al raggiungimento delle finalità della Confederazione e/o nei campi di attività della Confederazione.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli iscritti.**



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

La compagine associativa della Confederazione è composta da tutti gli iscritti.

Gli iscritti concorrono all'elezione delle cariche sindacali, alle deliberazioni di approvazione e di modifica dello Statuto e dei regolamenti, alla vita democratica e alla gestione della Confederazione, con pari dignità.

Essendo esclusa, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la qualifica di iscritto si perde per decesso, recesso, mancato pagamento della quota sindacale, esclusione per comportamenti contrastanti con i principi statutari e per tutte quelle ragioni che il Consiglio Generale dovesse ritenere gravi.

L'iscritto persona fisica può recedere dalla Confederazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Generale o all'organo periferico della Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale o Associazione cui è iscritto; tale recesso avrà decorrenza immediata.

L'eventuale recesso di una Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale o Associazione deve essere deliberato dal Congresso, ordinario e/o straordinario, in caso di Federazione Sindacale, e Organizzazione Sindacale, o dall'Assemblea dei soci, in caso di Associazione; al Congresso o all'Assemblea dei soci dovrà essere invitata la Segreteria Generale della Confederazione con diritto di intervento.

#### **Art. 7 — Delle cariche sindacali.**

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli iscritti, mediante libere elezioni; gli iscritti partecipano, ai vari livelli territoriali, alle elezioni degli Organi Statutari in occasione dei Congressi delle Federazioni Sindacali e/o Organizzazioni Sindacali aderenti.

Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a compenso alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dalla Segreteria Generale; in caso di impegni di carattere permanente di un dirigente sindacale, la Segreteria Generale ha la facoltà di deliberare una eventuale indennità di carica, nel rispetto della legge in materia in particolare non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645; e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto durano quattro anni e non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi dalla stessa persona; gli eletti possono essere revocati da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione e decadono dalla carica qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario della Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale e Associazione che li ha espressi o quando sia venuta meno l'adesione alla stessa.

Le cariche ricoperte all'interno della Confederazione e/o delle Federazioni Sindacali e/o delle Organizzazioni Sindacali e/o delle Associazioni aderenti non sono incompatibili fra loro né con l'eventuale rapporto di lavoro di dipendenza dalle stesse strutture; analogamente non sono incompatibili con il mandato parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con l'appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito.

## **TITOLO II**

### **(Organizzazione centrale della Confederazione)**

**Art. 8 — Struttura dell'organizzazione centrale nazionale.**



La struttura nazionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. la Segreteria Nazionale;
4. il Segretario Generale Confederale;
5. la Conferenza Organizzativa Nazionale ;
6. il Collegio Nazionale dei Sindaci;
7. la Commissione Nazionale di Garanzia.

#### Art. 9 – Il Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della Confederazione e ne determina l'indirizzo generale; le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali, per tutte le strutture periferiche e per tutte le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti.

Il Congresso Nazionale è composto:

1. dai delegati eletti nei Congressi delle strutture periferiche e, ove esistano, delle strutture presenti negli Stati esteri; il numero dei delegati ed il numero dei voti attribuiti a un delegato di ogni struttura verrà stabilito di volta in volta dalla Segreteria Nazionale in base alla percentuale al numero degli iscritti in regola con l'adesione alla Confederazione;
2. dai membri del Consiglio Nazionale, dai membri della Commissione Nazionale di Garanzia e dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci;
3. dai Segretari Regionali e Provinciali, che, se non delegati, partecipano senza diritto di voto.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni quattro anni e, in via straordinaria, su convocazione con maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti alla Confederazione; in tutti i casi la convocazione è fatta dalla Segreteria Nazionale che comunica alle strutture periferiche l'ordine del giorno con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione del Congresso.

Nell'interesse generale della Confederazione e degli associati, il Consiglio Nazionale, all'unanimità, può rinviare la scadenza naturale per lo svolgimento del Congresso di un ulteriore quadriennio.

Il Congresso Nazionale è presieduto da un delegato eletto all'apertura dell'adunanza; è validamente costituito qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati presenti al momento del voto; qualora all'ordine del giorno siano previste modifiche statutarie, queste sono validamente deliberate con la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati presenti al momento del voto; il Congresso Nazionale convocato per la fusione o lo scioglimento della Confederazione, delibera validamente con la maggioranza dei quattro quinti dei voti rappresentati presenti al momento del voto.

Il Congresso Nazionale ha il compito di:

1. esaminare e discutere la relazione del Segretario Generale Confederale;
2. deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
3. deliberare le linee strategiche e programmatiche e fissare le direttive generali per l'opera della Confederazione;
4. eleggere i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci, della Commissione Nazionale di Garanzia;
5. deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale o dalla Segreteria Nazionale o da un terzo dei delegati al Congresso.



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

## Art. 10 – Il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, nel periodo tra un Congresso e l'altro, è il massimo organo deliberante della Confederazione, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali; esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri ed un massimo di 21 (ventuno), compreso il Presidente ed il Segretario Generale dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus, che ne sono membri di diritto; partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i rappresentanti designati dalla Confederazione in organismi nazionali, europei ed extraeuropei, nonché i Presidenti degli Enti e delle Società di emanazione confederale.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando ritenuto opportuno o necessario dalla Segreteria Nazionale o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; in tutti i casi la convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo i casi di urgenza.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Generale Confederale; esso è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale.

Ai membri di diritto è attribuito potere di veto, ovvero di blocco, rispetto alle deliberazioni che si configurino di dubbia conformità rispetto agli obiettivi e finalità della Confederazione; il potere di veto è disciplinato da Regolamento interno al Consiglio Nazionale.

I membri del Consiglio Nazionale che non partecipino a due adunanze successive senza darne giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti con delibera del Consiglio stesso.

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

1. eleggere al proprio interno il Segretario Generale Confederale;
2. eleggere al proprio interno i membri della Segreteria Nazionale;
3. attuare le delibere prese dal Congresso Nazionale;
4. convocare il Congresso Nazionale, nonché deliberare l'eventuale rinvio dello stesso;
5. approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi relativi all'anno corrente entro il trenta aprile di ogni anno;
6. assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Confederazione;
7. fissare l'entità della quota sindacale di adesione annuale e la misura della ripartizione percentuale dei contributi tra struttura nazionale e strutture periferiche;
8. ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza assunte per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale e/o dal Segretario Generale;
9. deliberare sulle adesioni alla Confederazione da parte di Federazioni Sindacali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni, nonché sulle adesioni della Confederazione ad organismi nazionali ed internazionali;
10. deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Segretario Generale o dalla Segreteria Nazionale o dal Collegio Nazionale dei Sindaci o da un terzo dei suoi membri.

## Art. 11 – La Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è organo esecutivo centrale ed attua le decisioni assunte dal Congresso ed i deliberati del Consiglio Nazionale; è composta da un minimo di 3 (tre) membri ed un massimo di cinque (cinque), compreso il Segretario Generale, eletti dal Consiglio Nazionale fra i suoi componenti.

La Segreteria Nazionale è convocata, senza obbligo di formalità, dal Segretario Generale qualora lo ritenga utile, opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi componenti; ai lavori possono essere invitati a partecipare, con scopo consultivo e senza diritto di voto, singoli membri del Consiglio Nazionale, responsabili delle sezioni periferiche, responsabili delle aree funzionali e degli uffici operativi e rappresentanti della Confederazione in stati esteri, organismi istituzionali, enti ed associazioni.

La Segreteria Nazionale è presieduta dal Segretario Generale; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale.

I compiti della Segreteria Nazionale sono:

1. rappresentare la Confederazione ed attuare le iniziative ed i programmi organici secondo le direttive fornite dal Congresso e dal Consiglio Nazionale;
2. nominare e revocare Commissari regionali, provinciali, territoriali e zonal;
3. nominare e revocare rappresentanti della Confederazione in stati esteri, organismi istituzionali, enti ed associazioni;
4. curare il corretto funzionamento della Confederazione e la tutela degli interessi generali degli iscritti;
5. adottare in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti da portare a ratifica del Consiglio Nazionale;
6. predisporre i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi relativi all'anno corrente entro il trenta marzo di ogni anno;
7. provvedere all'assunzione del personale dipendente e, su proposta del Segretario Generale, adottare i provvedimenti connessi con la gestione del rapporto di lavoro;
8. predisporre l'integrazione dei componenti gli organi della Confederazione venuti dimissionari o non facenti più parte della Confederazione stessa;
9. assumere, per motivi urgenti, qualsiasi iniziativa nell'interesse della Confederazione compreso il commissariamento degli organi e dei dirigenti sindacali;
10. promuovere e costituire, in Italia e all'estero, centri studi, associazioni culturali, ricreative e culturali, patronati, uffici vertenze, ed ogni altra iniziativa nell'interesse generale degli iscritti.

#### **Art. 12 – Il Segretario Generale Confederale.**

Il Segretario Generale Confederale è eletto dal Consiglio Nazionale; egli:

1. ha la rappresentanza legale della Confederazione;
2. rappresenta la Confederazione nei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee, i rapporti con i mass media, i mezzi d'informazione e la stampa;
3. attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria Nazionale, delle aree funzionali e degli uffici operativi di cui non sono responsabili;
4. nomina, fra i membri della Segreteria Nazionale, il Vice Segretario Generale, il quale assume tutti poteri e doveri spettanti al Segretario Generale, in caso di sua assenza o di impedimento;
5. nomina, fra i membri della Segreteria Nazionale, il Tesoriere, il quale esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Segretario Generale ed è responsabile della tenuta dei registri contabili; predispone le bozze dei rendiconti preventivi e consuntivi;

6. assicura la gestione unitaria della Confederazione, coordinando sia i Segretari Nazionali delle Federazioni Sindacali, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni aderenti sia i responsabili degli enti promossi dalla Confederazione;
7. promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi e amministrativi della Confederazione;
8. convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, la Conferenza Organizzativa Nazionale, le aree funzionali e gli uffici operativi;
9. cura i rapporti con le strutture periferiche della Confederazione; ove lo ritenga opportuno, convoca gli organi delle strutture periferiche e può partecipare, anche tramite un suo delegato, alle riunioni degli organi deliberanti delle strutture periferiche;
10. è il capo del personale dipendente della Confederazione;
11. adotta in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti da portare a ratifica degli organi competenti;
12. assume, nelle more delle decisioni della Commissione Nazionale di Garanzia ed in via cautelativa, il provvedimento disciplinare della sospensione dell'iscritto nei casi di indegnità morale, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale della Confederazione, di divulgazione di informazioni o documentazione interna alla Confederazione, di inosservanza del presente Statuto.

#### **Art. 13 – La Conferenza Organizzativa Nazionale.**

La Conferenza Organizzativa Nazionale è organo consultivo della Segreteria Nazionale; essa è composta dai Segretari Regionali e Provinciali della Confederazione; ai suoi lavori possono essere invitati a partecipare singoli membri del Consiglio Nazionale, altri responsabili delle strutture periferiche, responsabili delle aree funzionali e degli uffici operativi e rappresentanti della Confederazione in stati esteri, organismi istituzionali, enti ed associazioni.

La Conferenza Organizzativa Nazionale è convocata, senza obbligo di formalità, dal Segretario Generale ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga utile, opportuno o necessario.

#### **Art. 14 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci.**

Il Congresso deve, nei casi previsti dalle legge, e può, anche al di fuori di tali casi, nominare il Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è organo di controllo amministrativo della Confederazione e la sua funzione è quella di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della Confederazione; esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono anche non essere iscritti alla Confederazione; fra un Congresso e l'altro, il Consiglio Nazionale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Nazionale, il Collegio dei Sindaci per assicurare la completa composizione dell'Organo.

La carica di membro del Collegio Nazionale dei Sindaci è incompatibile sia con la carica di membro del Consiglio Nazionale sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello; i membri del Collegio esercitano il loro mandato in piena autonomia e possono assistere alle sedute del Consiglio Nazionale, al quale debbono essere convocati individualmente con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio stesso.

Nella sua prima riunione, il Collegio Nazionale dei Sindaci nomina il proprio Presidente, scegliendolo fra i membri effettivi, e stabilisce le regole per il proprio funzionamento, per la validità delle proprie riunioni e delle proprie deliberazioni.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il re economico-finanziario della Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Nazionale in occasione della riunione convocata per approvare il rendiconto stesso.

#### **Art. 15 – La Commissione Nazionale di Garanzia.**

La Commissione Nazionale di Garanzia è organo di garanzia statutaria della Confederazione a tutti i livelli; essa è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso Nazionale; fra un Congresso e l'altro, il Consiglio Nazionale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Nazionale, la Commissione Nazionale di Garanzia per assicurare la corretta composizione dell'Organo.

Nella sua prima riunione, la Commissione nomina il proprio Presidente, scegliendolo fra i membri effettivi e stabilisce le regole per il proprio funzionamento, per la validità delle proprie riunioni e delle proprie deliberazioni.

La Commissione Nazionale di Garanzia ha la competenza di:

1. esaminare e deliberare in merito alle controversie che possano insorgere tra Organi della Confederazione;
2. esaminare e deliberare, in sede di appello, in merito alle controversie insorte nelle strutture periferiche, tra Organi periferici e tra Organi periferici ed iscritti;
3. sottoporre a valutazione disciplinare la condotta contraria all'ordinamento statutario in essere dall'iscritto;
4. pronunciarsi, entro 30 (trenta) giorni sui provvedimenti disciplinari cautelativi adottati dal Segretario Generale nei confronti di iscritti ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;
5. comminare all'iscritto, in ragione della gravità dei comportamenti; una delle sanzioni disciplinari: il richiamo scritto; la deplorazione con diffida; la sospensione dalle cariche sindacali; la decadenza dalle cariche sindacali; l'espulsione.

Nello svolgimento della sua attività, la Commissione è tenuta ad effettuare il procedimento istruttorio; ad instaurare il contraddittorio fra le parti; ad emettere pareri decisori nel merito delle controversie opportunamente motivati; a comunicare alle parti il provvedimento adottato, il quale ha valore immediatamente esecutivo.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, la Commissione può avviare un procedimento istruttorio per una eventuale riforma del parere espresso.

#### **Art. 16 – Il Patrimonio e le Entrate.**

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni mobili, immobili e da proventi dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, devoluzioni del patrimonio di organizzazioni non commerciali, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi titolo in ottemperanza alla normativa vigente.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

1. dalla quota dei contributi ordinari e volontari degli iscritti;
2. dalle quote che ciascuna Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale e Associazione aderente versa annualmente secondo le determinazioni dettate dalla Segreteria Nazionale;
3. da qualsiasi altra eventuale liberalità.

## (Organizzazione periferica della Confederazione)

### Art. 17 – Organi periferici.

Sono Organi periferici della Confederazione:

1. a livello regionale: Congresso Regionale, Consiglio Regionale, Segreteria Regionale, Segretario Regionale, Collegio Regionale dei Sindaci, Commissione Regionale di Garanzia;
2. a livello provinciale: Congresso Provinciale, Consiglio Provinciale, Segreteria Provinciale, Segretario Provinciale, Collegio Provinciale dei Sindaci, Commissione Provinciale di Garanzia;
3. a livello territoriale: Responsabile Territoriale;
4. a livello aziendale e/o settoriale: Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o Settoriale;
5. le strutture estere ed il loro rispettivo Coordinatore Nazionale.

### CAPO I - (Livello regionale)

### Art. 18 – Il Congresso Regionale.

Il Congresso Regionale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio regionale in coerenza con quella nazionale; esso è composto:

1. dai delegati eletti nei Congressi Provinciali; il numero dei delegati ed il numero dei voti attribuiti ad ogni delegato viene stabilito di volta in volta dalla Segreteria Nazionale in percentuale al numero degli iscritti in regola con l'adesione alla Confederazione;
2. dai membri del Consiglio Regionale, dai membri della Commissione Regionale di Garanzia, dai membri del Collegio Regionale dei Sindaci e dai Segretari Regionali e Provinciali, che, se non delegati, partecipano senza diritto di voto.

Esso si riunisce, in via ordinaria, quando viene convocato il Congresso Nazionale e, in via straordinaria, su delibera presa con maggioranza assoluta dal Consiglio Regionale o su richiesta della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti della Regione; in tutti i casi la convocazione è fatta dalla Segreteria Regionale.

Il Congresso Regionale è presieduto da un delegato eletto all'apertura dell'adunanza; esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati presenti al momento del voto; le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti.

Il Congresso Regionale ha il compito di:

1. esaminare e discutere la relazione del Segretario Regionale;
2. deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica in campo regionale;
3. deliberare le linee strategiche e programmatiche e fissare le direttive generali per l'operato della Confederazione in campo regionale;
4. eleggere i membri del Consiglio Regionale, del Collegio Regionale dei Sindaci, della Commissione Regionale di Garanzia;
5. eleggere i delegati al Congresso Nazionale;
6. deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o dalla Segreteria Regionale o da un terzo dei delegati al Congresso.

### Art. 19 – Il Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale, nel periodo tra un Congresso e l'altro, è il massimo organo deliberante della Confederazione Regionale, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali; esso è

composto da un minimo di 5 (cinque) membri ed un massimo di 13 (tredici), con Segretario Regionale.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Segretario Regionale, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando ritenuto opportuno o necessario dalla Segreteria Regionale o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta della Segreteria Nazionale; in tutti i casi la convocazione deve essere fatta con un preavviso inferiore a 15 giorni, salvo i casi di urgenza.

Il Consiglio Regionale è presieduto dal Segretario Regionale; esso è validamente costituito alla prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti e, in ogni altra convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Regionale.

I membri del Consiglio Regionale che non partecipino a due adunanze successive senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti con delibera del Consiglio stesso.

I compiti del Consiglio Regionale sono:

1. eleggere al proprio interno il Segretario Regionale;
2. eleggere al proprio interno i membri della Segreteria Regionale;
3. attuare le delibere prese dal Congresso Regionale ed assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità della Confederazione in campo regionale;
4. convocare il Congresso Regionale straordinario;
5. approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi relativi all'anno corrente entro il trenta marzo di ogni anno;
6. attuare il collegamento con gli organi nazionali e svolgere mansioni di coordinamento a livello interprovinciale;
7. definire le azioni di politica sindacale con l'Ente Regione;
8. designare e revocare i rappresentanti della Confederazione negli organismi istituzionali a livello regionale;
9. ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza assunte per urgenza dalla Segreteria Regionale e/o dal Segretario Regionale;
10. deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Segretario Regionale o dalla Segreteria Regionale o dal Collegio Regionale dei Sindaci o da un terzo dei suoi membri.


#### Art. 20 – La Segreteria Regionale.

La Segreteria Regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale; è composta da un minimo di tre (tre) membri ed un massimo di cinque (cinque), compreso il Segretario Regionale eletto dal Consiglio Regionale fra i suoi componenti.

La Segreteria Regionale è convocata, senza obbligo di formalità, dal Segretario Regionale, qualora lo ritenga utile, opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La Segreteria Regionale è presieduta dal Segretario Regionale; esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Regionale.

I compiti della Segreteria Regionale sono:



1. rappresentare la Confederazione Regionale ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi, secondo le direttive fornite dal Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale;
2. curare il corretto funzionamento della Confederazione e la tutela degli interessi generali degli iscritti in campo regionale;
3. adottare in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti da portare a ratifica del Consiglio Regionale;
4. predisporre i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno precedente e preventivi relativi all'anno corrente entro il trenta marzo di ogni anno.

#### Art. 21 – Il Segretario Regionale.

Il Segretario Regionale è eletto dal Consiglio Regionale; egli:

1. ha la rappresentanza legale della Confederazione Regionale;
2. rappresenta la Confederazione Regionale nei rapporti istituzionali e politici con l'Ente Regione, i partiti, le forze sindacali e sociali regionali, e nei rapporti con i mass media, i mezzi d'informazione e la stampa in campo regionale;
3. attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria Regionale;
4. nomina, fra i membri della Segreteria Regionale, il Vice Segretario Regionale, il quale assume tutti poteri e doveri spettanti al Segretario Regionale, in caso di sua assenza o di suo impedimento ;
5. nomina, fra i membri della Segreteria Regionale, il Tesoriere, il quale esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Segretario Regionale; è responsabile della tenuta dei registri contabili; predispone le bozze dei rendiconti preventivi e consuntivi;
6. convoca e presiede il Consiglio Regionale, la Segreteria Regionale, e, ove lo ritenga opportuno, gli organi periferici sub regionali e la Conferenza Organizzativa Regionale, quest'ultima con una funzione meramente consultiva;
7. adotta in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti da portare a ratifica degli organi competenti;
8. cura i rapporti con gli Enti Regionali e con le Segreterie Provinciali della Confederazione;
9. assume, nelle more delle decisioni della Commissione Regionale di Garanzia ed in via cautelativa, il provvedimento disciplinare della sospensione dell'iscritto nei casi di indegnità morale, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale della Confederazione, di divulgazione di informazioni o documentazione interna alla Confederazione, di inosservanza del presente Statuto.

#### Art. 22 – Il Collegio Regionale dei Sindaci.

Il Congresso Regionale deve, nei casi previsti dalle legge, e può, anche al di fuori di tali casi, nominare il Collegio Regionale dei Sindaci.

Il Collegio Regionale dei Sindaci è organo di controllo amministrativo della Confederazione Regionale e la sua funzione è quella di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della Confederazione Regionale ; esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono anche non essere iscritti alla Confederazione; fra un Congresso e l'altro, il Consiglio Regionale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Regionale, il Collegio Regionale dei Sindaci per assicurare la completa composizione dell'Organo.



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page.

La carica di membro del Collegio Regionale dei Sindaci è incompatibile sia con la carica di membro del Consiglio Regionale sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello; i membri del Collegio esercitano il loro mandato in piena autonomia e possono assistere alle sedute del Consiglio Regionale, al quale debbono essere convocati individualmente con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio stesso.

Nella sua prima riunione, il Collegio dei Sindaci nomina il proprio Presidente, scegliendo i membri effettivi, e stabilisce le regole per il proprio funzionamento, per la validità delle riunioni e delle proprie deliberazioni.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il bilancio economico-finanziario della Confederazione Regionale e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Regionale in occasione della riunione convocata per approvare il rendiconto stesso.

#### **Art. 23 – La Commissione Regionale di Garanzia.**

La Commissione Regionale di Garanzia è organo di garanzia statutaria della Confederazione Regionale; essa è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Regionale; fra un Congresso e l'altro, il Consiglio Regionale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Regionale, la Commissione Regionale di Garanzia per assicurare la composizione dell'Organo.

Nella sua prima riunione, la Commissione nomina il proprio Presidente, scegliendolo fra i membri effettivi e stabilisce le regole per il proprio funzionamento, per la validità delle proprie riunioni e delle proprie deliberazioni.

La Commissione Regionale di Garanzia ha la competenza di:

1. esaminare e deliberare in merito alle controversie che possano insorgere tra Organi della Confederazione a livello regionale e subregionale;
2. sottoporre a valutazione disciplinare la condotta contraria all'ordinamento statutario in essere dall'iscritto;
3. pronunciarsi, entro 30 (trenta) giorni sui provvedimenti disciplinari cautelativi adottati dal Segretario Regionale nei confronti di iscritti ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
4. comminare all'iscritto, in ragione della gravità dei comportamenti; una delle sanzioni disciplinari: il richiamo scritto; la deplorazione con diffida; la sospensione dalle cariche sindacali; la decadenza dalle cariche sindacali; l'espulsione.

Nello svolgimento della sua attività, la Commissione è tenuta ad effettuare il procedimento istruttorio; ad instaurare il contraddittorio fra le parti; ad emettere pareri decisori nel merito delle controversie opportunamente motivati; a comunicare alle parti il provvedimento adottato con il suo valore immediatamente esecutivo.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, la Commissione può avviare il procedimento istruttorio per una eventuale riforma del parere espresso.

#### **CAPO II - (Livello provinciale)**

#### **Art. 24 – Il Congresso Provinciale.**

Il Congresso Provinciale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio provinciale in coerenza con quella nazionale e regionale; è composto:

1. dai delegati eletti dalle Federazioni Sindacali, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni; il numero dei delegati ed il numero dei voti attribuiti ad ogni delegato

stabilito di volta in volta dalla Segreteria Generale in percentuale al numero degli iscritti in regola con l'adesione alla Confederazione;

2. dai membri del Consiglio Provinciale, dai membri della Commissione Provinciale di Garanzia, dai membri del Collegio Provinciale dei Sindaci, dai Segretari Provinciali, dai Responsabili Territoriali e dai Dirigenti delle R.S.A, che, se non delegati, partecipano senza diritto di voto.

Esso si riunisce, in via ordinaria, quando viene convocato il Congresso Nazionale e, in via straordinaria, su delibera presa con maggioranza assoluta dal Consiglio Provinciale o su richiesta della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti della Provincia; in tutti i casi la convocazione è fatta dalla Segretario Provinciale.

Il Congresso Provinciale è presieduto da un delegato eletto all'apertura dell'adunanza; esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati presenti al momento del voto; le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti.

Il Congresso Provinciale ha il compito di:

1. esaminare e discutere la relazione del Segretario Provinciale;
2. deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica in campo provinciale;
3. deliberare le linee strategiche e programmatiche e fissare le direttive generali per l'operato della Confederazione in campo provinciale;
4. eleggere i membri del Consiglio Provinciale, del Collegio Provinciale dei Sindaci, della Commissione Provinciale di Garanzia;
5. eleggere i delegati al Congresso Nazionale e al Congresso Regionale;
6. deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o dalla Segreteria Provinciale o da un terzo dei delegati al Congresso.

#### Art. 25 – Il Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale, nel periodo tra un Congresso e l'altro, è il massimo organo deliberante della Confederazione Provinciale, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali; esso è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ed un massimo di 13 (tredici), compreso il Segretario Provinciale.


Il Consiglio Provinciale è convocato dal Segretario Provinciale, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando ritenuto opportuno o necessario dalla Segreteria Provinciale o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta della Segreteria Nazionale; in tutti i casi la convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo i casi di urgenza.

Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale; esso è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Provinciale.

I membri del Consiglio Provinciale che non partecipino a due adunanze successive senza danno giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti con delibera del Consiglio stesso.

I compiti del Consiglio Provinciale sono:

1. eleggere al proprio interno il Segretario Provinciale;
2. eleggere al proprio interno i membri della Segreteria Provinciale;



Three handwritten signatures at the bottom of the page.

3. attuare le delibere prese dal Congresso Provinciale ed assumere tutte le necessarie per il raggiungimento delle finalità della Confederazione in campo prov
4. convocare il Congresso Provinciale straordinario;
5. approvare i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno prece preventivi relativi all'anno corrente entro il trenta marzo di ogni anno;
6. attuare il collegamento con gli organi nazionali e regionali e svolgere mai coordinamento con le strutture sub provinciali;
7. designare e revocare i rappresentanti della Confederazione negli organismi istitu livello provinciale;
8. ratificare, in tutto o in parte, le deliberazioni di propria competenza assunte per urgenza dalla Segreteria Provinciale e/o dal Segretario Provinciale;
9. delibera su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal S Provinciale o dalla Segreteria Provinciale, o dal Collegio Provinciale dei Sindaci o da dei suoi membri.

#### **Art. 26 – La Segreteria Provinciale.**

La Segreteria Provinciale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dag nazionali e regionali, nonché delle decisioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provi composta da un minimo di 3 (tre) membri ed un massimo di cinque (cinque), con Segretario Provinciale, eletti dal Consiglio Provinciale fra i suoi componenti.

La Segreteria Provinciale è convocata, senza obbligo di formalità, dal Segretario Provinci qualvolta lo ritenga utile, opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta da alr terzo dei suoi componenti.

La Segreteria Provinciale è presieduta dal Segretario Provinciale; esso delibera con favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il Segretario Provinciale.


I compiti della Segreteria Provinciale sono:

1. rappresentare la Confederazione Provinciale ed attuare le iniziative ed i prc organizzativi, secondo le direttive fornite dal Congresso Provinciale e dal C Provinciale;
2. curare il corretto funzionamento della Confederazione e la tutela degli interessi degli iscritti in campo provinciale;
3. adottare in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti da portare a ratifica del C Provinciale;
4. predisporre i rendiconti economici e finanziari consuntivi relativi all'anno prece preventivi relativi all'anno corrente entro il trenta marzo di ogni anno.

#### **Art. 27 – Il Segretario Provinciale.**

Il Segretario Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale; egli:

1. ha la rappresentanza legale della Confederazione Provinciale;
2. rappresenta la Confederazione Provinciale nei rapporti istituzionali e politici, i p forze sindacali e sociali regionali, e nei rapporti con i mass-media, i mezzi d'informa la stampa in campo provinciale;
3. attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendo Segreteria Provinciale;



4. nomina, fra i membri della Segreteria Provinciale, il Vice Segretario Provinciale, il quale assume tutti poteri e doveri spettanti al Segretario Provinciale, in caso di sua assenza o di suo impedimento ;
5. nomina, fra i membri della Segreteria Provinciale, il Tesoriere, il quale esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Segretario Provinciale; è responsabile della tenuta dei registri contabili; predispone le bozze dei rendiconti preventivi e consuntivi;
6. convoca e presiede il Consiglio Provinciale, la Segreteria Provinciale, e, ove lo ritenga opportuno, gli organi periferici sub provinciali e la Conferenza Organizzativa Provinciale, quest'ultima con una funzione meramente consultiva;
7. adotta in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti da portare a ratifica degli organi competenti;
8. cura i rapporti con gli Enti Locali e con gli Organi sub provinciali della Confederazione;
9. assume, nelle more delle decisioni della Commissione Provinciale di Garanzia ed in via cautelativa, il provvedimento disciplinare della sospensione dell'iscritto nei casi di indegnità morale, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale della Confederazione, di divulgazione di informazioni o documentazione interna alla Confederazione, di inosservanza del presente Statuto.

#### Art. 28 – Il Collegio Provinciale dei Sindaci.

Il Congresso Provinciale deve, nei casi previsti dalle legge, e può, anche al di fuori di tali casi, nominare il Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci è organo di controllo amministrativo della Confederazione Provinciale e la sua funzione è quella di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie della Confederazione Provinciale; esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono anche non essere iscritti alla Confederazione; fra un Congresso e l'altro, il Consiglio Provinciale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci per assicurare la completa composizione dell'Organo.

La carica di membro del Collegio Provinciale dei Sindaci è incompatibile sia con la carica di membro del Consiglio Provinciale sia con cariche dirigenziali a qualsiasi livello; i membri del Collegio esercitano il loro mandato in piena autonomia e possono assistere alle sedute del Consiglio Provinciale, al quale debbono essere convocati individualmente con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio stesso.

Nella sua prima riunione, il Collegio Provinciale dei Sindaci nomina il proprio Presidente, scegliendolo fra i membri effettivi, e stabilisce le regole per il proprio funzionamento, per la validità delle proprie riunioni e delle proprie deliberazioni.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite concernenti il rendiconto economico-finanziario della Confederazione Provinciale e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Provinciale in occasione della riunione convocata per approvare il rendiconto stesso.

#### Art. 29 – La Commissione Provinciale di Garanzia.

La Commissione Provinciale di Garanzia è organo di garanzia statutaria della Confederazione Provinciale; essa è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso Provinciale; fra un Congresso e l'altro, il Consiglio Provinciale ha facoltà di integrare, su proposta della Segreteria Provinciale, la Commissione Provinciale di Garanzia per assicurare la completa composizione dell'Organo.

Nella sua prima riunione, la Commissione nomina il proprio Presidente, scegliendolo fra effettivi e stabilisce le regole per il proprio funzionamento, per la validità delle proprie delle proprie deliberazioni.

La Commissione Provinciale di Garanzia ha la competenza di:

1. esaminare e deliberare in merito alle controversie che possano insorgere tra Or Confederazione a livello provinciale e subprovinciale;
2. sottoporre a valutazione disciplinare la condotta contraria all'ordinamento statutario in essere dall'iscritto;
3. pronunciarsi, entro 30 (trenta) giorni sui provvedimenti disciplinari cautelativi al Segretario Provinciale nei confronti di iscritti ai sensi dell'articolo 27 del presente;
4. comminare all'iscritto, in ragione della gravità dei comportamenti; una delle sanzioni disciplinari: il richiamo scritto; la deplorazione con diffida; la sospensione dalle cariche sindacali; la decadenza dalle cariche sindacali; l'espulsione.

Nello svolgimento della sua attività, la Commissione è tenuta ad effettuare il procedimento istruttorio; ad instaurare il contraddittorio fra le parti; ad emettere pareri decisori nel merito delle controversie opportunamente motivati; a comunicare alle parti il provvedimento adottato con valore immediatamente esecutivo.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, la Commissione può istituire l'istruttoria per una eventuale riforma del parere espresso.

### CAPO III - (Livello territoriale, aziendale e strutture estere)

#### Art. 30 – Il Responsabile Territoriale.

Il Responsabile Territoriale può essere nominato dal Segretario Generale, dal Segretario F e dal Segretario Provinciale in presenza di specifiche necessità di organizzazione e coordinamento nel territorio di riferimento; può essere revocato in qualsiasi momento dall'Organo o nominato dagli Organi di livello superiore.

Il Responsabile Territoriale:


1. ha la rappresentanza legale nell'ambito territoriale di competenza;
2. cura la diffusione dei comunicati stampati e del materiale promozionale e divulgativo;
3. cura i rapporti con gli Enti a livello territoriale;
4. assume le iniziative per la promozione del tesseramento;
5. cura i rapporti con le Rappresentanze Sindacali Aziendali e le altre strutture presenti nel territorio di riferimento.

#### Art. 31 – La Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o Settoriale.

La Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o Settoriale si costituisce e opera nell'azienda o settore economico-sociale di riferimento specifico in ambito locale; essa è composta da iscritti nell'ambito aziendale e/o settoriale ed utilizza l'assemblea degli iscritti come strumento democratico di partecipazione e di deliberazione.

La Rappresentanza Sindacale Aziendale e/o Settoriale nomina il Dirigente della R.S.A., il quale:

1. ha la rappresentanza sindacale nell'ambito di competenza;
2. cura la diffusione dei comunicati stampati e del materiale promozionale e divulgativo;
3. cura i rapporti con gli Enti a livello aziendale e settoriale locale;
4. assume le iniziative per la promozione del tesseramento;
5. cura i rapporti con gli Organi della Confederazione.



**Art. 32 – Le Strutture Estere.**

La Confederazione può promuovere l'associazionismo all'estero, negli Stati comunitari ed extra-comunitari, nel rispetto della legislazione vigente in ognuno di essi.

Il Segretario Generale ha facoltà di nominare, per ciascun Stato estero, un Coordinatore Nazionale che rappresenta la Confederazione nello Stato territorialmente competente; egli dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale e può essere revocato insindacabilmente in qualsiasi momento dal Segretario Generale; provvede agli adempimenti organizzativi necessari nell'interesse della Confederazione, chiedendo preventiva autorizzazione al Segretario Generale per qualsiasi iniziativa che dovesse impegnare la Confederazione.

**CAPO IV - (Patrimonio, entrate e rendiconto economico-finanziario)**

**Art. 33 – Il Patrimonio e le Entrate delle strutture periferiche.**

Il patrimonio delle strutture periferiche della Confederazione è costituito dai beni mobili, immobili e da proventi che dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, devoluzioni del patrimonio di altre organizzazioni non commerciali, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi titolo in ottemperanza alla normativa vigente.

Le entrate delle strutture periferiche della Confederazione sono costituite:

1. da contributi sindacali erogati direttamente dalla Confederazione, da Federazioni Sindacali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni aderenti alla Confederazione, finalizzati sia ad assicurare la gestione economica sia a fornire impulso per l'espansione della Confederazione stessa sul territorio nazionale;
2. da contributi sindacali erogati da enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente;
3. dalle quote associative e dai contributi volontari degli iscritti di pertinenza diretta della struttura periferica;
4. dalle risorse economiche, provenienti dal servizio fiscale, le quali, previa valutazione ed autorizzazione da parte del Segretario Generale, possono essere destinate alle varie strutture sindacali periferiche, tenendo conto non necessariamente della produzione di ciascuna di esse, bensì delle esigenze gestionali di ciascuna, al fine di una maggiore espansione della Confederazione nell'interesse generale degli iscritti;
5. da qualsiasi altra eventuale liberalità.

**Art. 34 – Il Rendiconto economico-finanziario delle strutture periferiche.**

Ad eccezione degli Organi periferici della Confederazione di livello Regionale e Provinciale, per i quali il presente Statuto detta norme specifiche in materia di rendicontazione economico-finanziaria, il responsabile legale di ciascuna struttura periferica è tenuto a predisporre, entro il trentuno marzo di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, evidenziando l'eventuale avanzo di gestione al trentuno dicembre.

Il rendiconto di cui sopra, per renderlo visibile e disponibile a tutti gli iscritti, deve essere reso pubblico mediante affissione della durata di trenta giorni nei locali della struttura periferica; entro tale termine, ogni singolo iscritto può avanzare opposizione al Collegio Provinciale dei Sindaci, ove nominato, o, in sua assenza, alla Segreteria Provinciale; qualora questa evenienza si verificasse, il responsabile legale della struttura periferica deve trasmettere, senza indugio, al Collegio Provinciale dei Sindaci, ove nominato, o, in sua assenza, alla Segreteria Provinciale la rendicontazione completa della relativa documentazione.



In assenza di obiezioni, trascorso il termine previsto, il rendiconto si intende approvato.  
Il responsabile legale di ciascuna struttura periferica deve conservare, per il tempo stabilito dalla legge, la documentazione fiscale in originale e renderla disponibile all'Amministrazione Finanziaria.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci, il Collegio Regionale dei Sindaci ed il Collegio Provinciali dei Sindaci, ove nominati, indipendentemente dalle modalità di approvazione del rendiconto economico-finanziario di cui al comma precedente, possono disporre controlli e verifiche all'amministrazione e sulle modalità di contabilizzazione di ogni singola struttura periferica.

## TITOLO IV

### *(Rapporti fra la Confederazione e le Strutture Periferiche)*

#### **Art. 35 – Definizione di Strutture Periferiche.**

Sono Strutture Periferiche della Confederazione:

1. gli organi periferici della Confederazione stessa, a livello regionale, provinciale, aziendale e/o settoriale, internazionale, così come individuati dall'articolo 17 del Statuto;
2. le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti alla Confederazione;
3. gli organi periferici e le articolazioni territoriali e/o settoriali e/o aziendali delle Federazioni Sindacali, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni aderenti alla Confederazione.

#### **Art. 36 – Attività di Sindacato Ispettivo sulle Strutture Periferiche.**

In occasione dei Congressi e delle riunioni degli Organi deliberanti nazionali, regionali e provinciali delle Strutture Periferiche deve essere invitata a partecipare ai lavori con rispettivamente la Segreteria Nazionale, la Segreteria Regionale e la Segreteria Provinciale della Confederazione che interviene con un suo rappresentante.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tutte le Strutture Periferiche aderenti che si rendano responsabili di violazioni dello Statuto confederale e dei principi e delle norme da questo ricavate.

La Segreteria Generale può revocare gli organismi dirigenti di ogni Struttura Periferica e proporre la nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui la struttura periferica:

1. dia prova di insufficiente attività sindacale;
2. conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, alla Confederazione;
3. persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli organi nazionali e/o regionali e/o provinciali, nonostante i richiami ricevuti.

Il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dalla Segreteria Generale comunque non superiore ad un anno; durante questo periodo di gestione, può, in caso di necessità, ricorrere alla convocazione di un Congresso straordinario.

La Segreteria Generale può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organismi dirigenti della struttura periferica e/o per l'avvio delle attività finalizzate alla costituzione di una nuova struttura periferica, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dell'incarico e il compito assegnato.

#### Art. 37 – Adesione di nuove Strutture Periferiche.

La Confederazione può promuovere l'istituzione di nuove Federazioni Sindacali, di nuove Organizzazioni Sindacali e di nuove Associazioni nominando, in attesa che si proceda alla elezione delle cariche statutarie, un Coordinatore; la nomina è effettuata dalla Segreteria Nazionale e può essere dalla stessa revocata in ogni momento.

La Confederazione favorisce la crescita delle Federazioni Sindacali, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni aderenti già esistenti anche promuovendo l'adesione e l'unificazione di altre analoghe Federazioni Sindacali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni che siano omogenee per finalità ed ambito di operatività.

La Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale o Associazione che intenda aderire alla Confederazione, deve presentare domanda alla Segreteria Nazionale, indipendentemente dal fatto che la stessa abbia estensione nazionale, solo regionale, solo provinciale o solo locale; sulla richiesta delibera la Segreteria Nazionale che porterà la decisione assunta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

A seguito della delibera di accettazione della domanda di adesione, la nuova Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale e Associazione aderente dovrà adottare lo Statuto della Confederazione e modificare le proprie norme statutarie che risultino essere in contrasto con quelle della Confederazione; inoltre, dovrà inserire la sigla della Confederazione nel proprio Statuto, nel logo, nell'organo di stampa, nei comunicati stampa, nelle sottoscrizioni dei contratti e in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

Qualora la nuova Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale o Associazione richiedente organizzi una categoria già rappresentata nella Confederazione, si applica il principio dell'unicità di rappresentanza; la Segreteria Nazionale, pertanto, insedia un organismo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale o Associazione interessata e presieduto dal Segretario Generale, o da un suo delegato, con il compito di predisporre un patto federativo che consenta:

1. l'unificazione della Federazione Sindacale, dell'Organizzazione Sindacale e della Associazione meno rappresentativa in quella più rappresentativa;
2. nel caso in cui le due Federazioni Sindacali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni siano di pari rappresentatività, l'indizione di un Congresso di unificazione da celebrare, di norma, entro sei mesi;
3. nelle more del processo di unificazione, la rappresentanza unitaria della categoria interessata.

Per consentire la piena partecipazione alla vita confederale delle Federazioni Sindacali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni di nuova adesione e/o di nuova costituzione, il Consiglio Nazionale, può procedere, fra un Congresso e l'altro, alla integrazione nel proprio seno di un componente in rappresentanza della nuova Federazione Sindacale, Organizzazione Sindacale e Associazione; in maniera analoga si comporteranno i Consigli Regionali ed i Consigli Provinciali interessati dall'operatività della nuova struttura periferica.

#### Art. 38 – Competenze delle Strutture Periferiche e rapporti con la Confederazione.



Three handwritten signatures in black ink at the bottom of the page.

Le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti, nonché le Strutture Periferiche della Confederazione hanno autonomia politica, organo amministrativa, nel rispetto dei principi di politica generale della Confederazione ed erelle determinazioni degli organi della Confederazione; esse concorrono alla organizzazione unitaria della Confederazione.

La Confederazione mantiene rapporti solamente con le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti che sono titolari dei rapporti con i settori e gli iscritti e garantiscono la puntuale informazione sull'azione politico-sindacale della Confederazione.

Le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti devono versare alla Confederazione le quote annuali di adesione in rapporto al numero dei propri iscritti, documentando la consistenza dei medesimi e la loro articolazione territoriale.

#### **Art. 39 – Valenza delle deliberazioni.**

Le deliberazioni degli organi statuari della Confederazione sono impegnative e vincolanti per le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti, nonché per le strutture confederali, gli enti e le società della Confederazione.

Gli organi statuari delle Federazioni Sindacali, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni aderenti hanno potere deliberante su tutte le questioni che attengono agli aspetti della loro attività che rappresentano e che non abbiano interconnessione con quelle di altre Organizzazioni Sindacali.

In caso di conflitto tra le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti interviene la Segreteria Nazionale della Confederazione che, in assenza di accordo, adotta l'opportuna determinazione.

#### **Art. 40 – Azioni sindacali.**

Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Confederazione e sono impegnative per tutte le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti.

Le iniziative negoziali e la politica sindacale delle Federazioni Sindacali, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni aderenti devono essere coerenti con la politica sindacale della Confederazione, la quale ne garantisce l'unitarietà.

Le azioni sindacali di agitazione e di sciopero sono proclamate dalle singole Federazioni Sindacali e Organizzazioni Sindacali per problemi di loro competenza e sono comunicate preventivamente alla Confederazione che potrà deliberare iniziative di sostegno.

Le manifestazioni sindacali e l'adesione a manifestazioni organizzate da altri Sindacati sia a livello nazionale sia a livello periferico devono essere preventivamente deliberate dalla Segreteria Nazionale; le strutture periferiche che dovessero operare in difformità a quanto sopra, possono essere una condotta contraria alle norme statuarie, passibile di censura da parte della Confederazione e sono responsabili in prima persona, civilmente, penalmente e amministrativamente, di tutte le conseguenze del loro operato.

#### **Art. 41 – I rapporti amministrativi e le responsabilità.**

Le strutture periferiche della Confederazione di ogni livello; le Federazioni Sindacali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni aderenti alla Confederazione, nonché le loro strutture periferiche di ogni livello; gli enti e le società della Confederazione sono organismi giuridici

utte le ed amministrativamente autonomi; esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile ed in quanto tali hanno proprie autonome responsabilità giuridiche, patrimoniali e contrattuali.

Ogni struttura periferica risponde direttamente, ed ogni persona che la rappresenta risponde personalmente, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione, delle obbligazioni a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte e di eventuali violazioni di legge, che per nessun motivo, titolo e ragione possono essere ricondotte alla struttura nazionale, per assenza di immedesimazione organica, amministrativa e funzionale; inoltre, le strutture periferiche e/o le persone che le rappresentano non potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle loro responsabilità invocando un qualsiasi motivo ed in particolare invocando il vincolo di adesione confederale o centrale.

La struttura nazionale della Confederazione risponde delle sole obbligazioni assunte direttamente per il tramite dei propri organi nazionali; per nessun titolo, motivo e ragione può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte da iscritti o da dirigenti delle strutture periferiche; inoltre, l'erogazione di interventi di carattere finanziario da parte delle strutture nazionali della Confederazione a favore delle strutture periferiche è da imputarsi unicamente come contributo alla gestione di queste ultime, non potendosi prefigurare in tale condotta alcuna responsabilità da parte della Confederazione nelle obbligazioni assunte dalle singole strutture periferiche o dalle singole persone.

Gli iscritti possono prestare la loro attività personale nelle strutture periferiche, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e senza che possa presumersi l'intercorrere di un rapporto lavorativo, sotto la personale responsabilità del legale rappresentante della struttura periferica stessa.

Le strutture periferiche possono costituire rapporti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche in tema di sicurezza, con obbligazione diretta e personale a carico delle singole strutture periferiche e del sottoscrittore del contratto; in nessun modo qualsivoglia obbligazione può essere ricondotta alle strutture nazionali della Confederazione.

I legali rappresentanti delle strutture periferiche, ai vari livelli, sono responsabili nei confronti della Confederazione e nei confronti della struttura periferica di appartenenza per le obbligazioni assunte in violazione del presente Statuto e per tutte le eventuali sopravvenienze passive che dovessero derivare per fatti imputabili ad omissioni o negligenza della struttura periferica stessa.

## TITOLO V (Disposizioni finali)

### Art. 42 – Norme transitorie

In sede di prima attuazione e fino alla convocazione del primo Congresso Nazionale, la Segreteria Nazionale può apportare, con propria deliberazione, le modifiche al presente Statuto richieste in fase di registrazione o di iscrizione negli albi, elenchi e anagrafi tenute dalla pubblica amministrazione nazionale e locale e dalla amministrazione finanziaria.

### Art. 43 – Modifiche statutarie

Al di fuori delle previsioni di cui al precedente articolo 42, il Consiglio Nazionale, qualora ravvisasse la necessità di procedere a modifiche del presente Statuto, affida il compito della redazione ad una



Three handwritten signatures in black ink at the bottom of the page.

commissione di cinque membri che, salvo i casi di urgenza, deve terminare i propri lavori  
tre mesi prima della scadenza del termine previsto per la convocazione del Congresso

**Art. 44 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rendono applicabili  
disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs. 1  
e successive modificazioni ed integrazioni.

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

almeno  
onale.

sotto la lettera "C". -----

vigenti  
50/1997

Art. 4) L'associazione è amministrata da un consiglio nazionale, composto da tre membri, che durano in carica 4 (quattro) anni, salvo revoca e/o dimissioni, ed è investito dei poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari, così come precisati nello statuto associativo preallegato al presente atto sotto la lettera "C". -----



Vengono nominati consiglieri del consiglio nazionale i signori BONANNI Ezio, RUCCO Michele e CIANCIOSI Arturo. -----

20

Art. 5) I componenti nominano membri della segreteria nazionale i signori BONANNI Ezio, RUCCO Michele e CIANCIOSI Arturo. Viene nominato segretario generale confederale il signor RUCCO Michele. -----



Il segretario generale confederale ha la rappresentanza legale della confederazione. -----

Art. 6) Sono a carico della confederazione le spese per la sua costituzione. -----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai costituiti, che, interpellati, lo approvano, trovandolo conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge, unitamente agli allegati "A", "B" e "C", alle ore diciassette e quindici minuti. Consta, il presente atto, di due fogli per facciate cinque intere e sin qui della presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e da me Notaio com-

pletato a mano. -----

Sottoscrizione: -----

Ezio Bonanni -----

Michele Rucco -----

Arturo Cianciosi -----

Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo) -----

----- \* \* \* \* \*

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina

- in data *15 ottobre 2012* al n. *12053* -----

----- \* \* \* \* \*

Io sottoscritto, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina,  
iscritto nel Collegio Notarile di Latina, certifico che la  
presente copia è conforme al suo originale firmato nei modi  
di legge e conservato nei miei atti. -----

Si rilascia per usi di legge. -----

Latina (LT), li *22 ottobre 2012* - -----

